



COMUNE DI COSSERIA

Provincia di Savona

Sede: Comune di Cosseria Loc. Chiesa 1 – 17017 COSSERIA (SV)

Codice fiscale e Partita IVA: 00298560095

Telefono: 019-519608 - Telefax: 019-519711

Sito Internet: www.comune.cosseria.sv.it E-mail: protocollo@comune.cosseria.sv.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL BIENNIO 2024/2025 E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore **21:00** previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, nella solita sala delle adunanze in modalità mista, in presenza e in video conferenza ai sensi dell'apposito regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 11 del 9/05/2022, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	Molinaro Roberto	PRESIDENTE	X	
2	Urru Tamara	CONSIGLIERE	X	
3	Oddera Roberto	CONSIGLIERE	X	
4	Bogliolo Fabrizio	CONSIGLIERE	X	
5	Besio Diego	CONSIGLIERE	X	
6	Mariotti Primo	CONSIGLIERE	X	
7	Tasca Fulvia	CONSIGLIERE	X	
8	Narduolo Rocco	CONSIGLIERE	X	
9	Merlano Maurizio	CONSIGLIERE	X	
10	Ferrando Monica	CONSIGLIERE	X	
11	Varalda Stefano	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	11	
		Totale Assenti:	0	

Partecipa Dott. Alberto Marino, Segretario Comunale.

Molinaro Roberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL BIENNIO 2024/2025 E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- l'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli Enti locali debbono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), dispone che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Dato atto che:

- il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;
- *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI

sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D. Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

- quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che «nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile», così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione, in ogni caso a sua volta attualmente fissato al 31 maggio 2023;
- l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:
 - 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;
 - 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
 - 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;
- per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;
- a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l'ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- il nuovo metodo tariffario di cui al punto precedente è stato ulteriormente specificato con successiva delibera n. 196/2021/R/RI;

Richiamate:

- la Delibera del 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità sui rifiuti ARERA ha approvato l'MTR-2 introducendo, nello specifico nuovi criteri:
 - ✓ per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il Secondo Periodo Regolatorio 2022-2025,

- ✓ per la revisione obbligatoria del Piano Finanziario TARI con riferimento alle annualità 2024 e 2025, demandando ad un successivo provvedimento la definizione delle nuove indicazioni metodologiche;
- ✓ di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani, e introducendo come novità più rilevante il calcolo per la tariffa a cancello per gli impianti di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti;
- la determinazione ARERA n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la Delibera n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la delibera n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la Delibera n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”.

Dato atto che:

- l’Autorità, nell’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, ha fornito prime disposizioni ai fini dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali. In particolare:
 - il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell’aggiornamento inviati dal gestore, provvedono a trasmettere all’Autorità:
 - l’aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;
 - con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”;
 - il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all’Autorità dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata:
 - da parte dell’Ente territorialmente competente alla validazione della predisposizione riferita alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024;
 - da parte del soggetto competente alla validazione della predisposizione relativa alle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” ovvero dagli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, entro il 30 aprile 2024;
- l’art. 3 della Deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023, tra l’altro, dispone che: **“dopo il comma 7.2 del MTR-2, è aggiunto il seguente: “7.2bis Ai fini**

dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $\alpha = \{2024, 2025\}$, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: • per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie; • per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile."

- gli interventi apportati dalle nuove disposizioni attengono in particolare:
 - agli adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti sulla base dei rilevanti incrementi inflattivi;
 - al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, anche tenuto conto del coordinamento con le misure introdotte sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, dalla Deliberazione 387/2023;
 - alle ulteriori regole per la determinazione dei costi operativi incentivanti e delle componenti a conguaglio.

Ritenuto, per quanto fin qui esposto, necessario provvedere a determinare le nuove tariffe della TARI, e le relative scadenze, da applicarsi per il 2024 ed il 2025, alle utenze domestiche e non domestiche;

Vista la sottoelencata documentazione trasmessa dalla Provincia di Savona con nota 19.4.1 – 4/2024:

- a. PEF 2024/2025 aggiornato, che prevede un totale costi, aggiornato al 9,40%, di € 234.779,00 per il 2024 e di € 203.628,00 per il 2025;
- b. Relazione di accompagnamento predisposta dal soggetto gestore del servizio, SAT S.p.A.;
- c. Dichiarazione di veridicità del legale rappresentante di SAT S.p.A.;
- d. Dichiarazione di veridicità del Sindaco di Cosseria;
- e. Relazione di validazione del soggetto incaricato dalla Provincia di Savona;
- f. Relazione di accompagnamento del Comune di Cosseria;
- g. Relazione di accompagnamento della Provincia di Savona;
- h. Determinazione della Provincia di Savona n. 1073 del 24/4/2024, di validazione del PEF 2022/2025 per le annualità 2024/2025.

Considerato che, pur a fronte alle variazioni normative e applicative sopra richiamate, l'Amministrazione e il Servizio Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni *standard*, così da poter provvedere alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;

Rilevato che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2024-2025 del Comune di Cosseria che comporta un totale costi, aggiornati al 9,40%, di complessivi € 234.779,00 per l'anno 2024 e di € 203.628,00 per l'anno 2025;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario 2024/2025 sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, da cui risulta che sono stati verificati:

1. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
2. il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
3. il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2024, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "All. B" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della Legge n. 147 del 27/12/2013;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Ritenuto, per quanto fin qui esposto e considerato:

- di approvare, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
 - prima rata: 15 luglio 2024;
 - seconda rata: 15 settembre 2024;
 - terza rata: 15 novembre 2024;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 luglio 2024;

Visto il PEF 2024-2025, allegato (All. A) alla presente deliberazione di cui è parte integrante, costituito da una tabella riepilogativa dei costi dalla relativa documentazione di accompagnamento, secondo il modello ARERA;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sono stati preventivamente espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

FAVOREVOLI: n. 11

CONTRARI: n. 0

ASTENUTI: n.0

DELIBERA

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di prendere atto** del Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025, allegato sub. A, che comporta un totale costi, aggiornati al 9,40%, di complessivi € 234.779,00 per l'anno 2024 e di € 203.628,00 per l'anno 2025, e della relativa documentazione di accompagnamento composta in un unico fascicolo unitamente al PEF (all. A);
3. **di approvare** le tariffe della TARI 2024 come da specifico prospetto allegato sub. B, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2024 ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
5. **di stabilire** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2024 saranno riscossi in 3 rate, alle seguenti scadenze:
 - o prima rata: 15 luglio 2024;
 - o seconda rata: 15 settembre 2024;
 - o terza rata: 15 novembre 2024;con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 luglio 2024;
6. **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
7. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale.

Successivamente,

Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

FAVOREVOLI: n. 11

CONTRARI: n. 0

ASTENUTI: n.0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Molinaro Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alberto Marino

PARERI

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Parere	Esito	Data	Il Responsabile del servizio
Regolarità tecnica	Favorevole	24/06/2024	F.to Alessandro Ghione
Regolarità contabile	Favorevole	24/06/2024	F.to Alessandro Ghione

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 01/07/2024 all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Cosseria, li 01/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alberto Marino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune.

Esecutività:

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Cosseria, li 24-giu-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Marino

E' copia conforme all'originale firmato, per gli usi consentiti dalla Legge.

Cosseria, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE